

Numero della proposta

5

44

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. Dicembre 1866
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

V. n. 30. Sessione 1867.

Relatore

Majrano Calabrese

Approvata nella tornata del 31. gennaio 1867

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SCIALOJA)

nella tornata del 21 dicembre 1866

Estensione delle imposte sulla ricchezza mobile, sull'entrata fondiaria e sui fabbricati alle provincie Venete e Mantovana, e soppressione delle imposte equivalenti.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 10 Gennaio

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|------------------------|--------|------------------------------|
| Uff. 1 | <i>Bozi</i> | Uff. 6 | <i>Vare</i> |
| " 2 | <i>Breda</i> | " 7 | <i>Villa Bonum</i> |
| " 3 | <i>Lampertico</i> | " 8 | <i>Segrotto</i> |
| " 4 | <i>Maiorana Calab.</i> | " 9 | <i>Scismit Deda Federico</i> |
| " 5 | <i>Mauragonato</i> | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Defero Mauragonato*
 Segretario *Segrotto*
 Relatore *Maiorana Calatabiano*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 29 gennaio 1867

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	<i>11</i>	del	<i>16 Gennaio</i>	nel	<i>2° Salinetta</i>
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

no 2.

Processo verbale della Commissione incaricata dell'esame della schiavitù di legge relativa all'estensione dell'imposta sulla ricchezza mobile, sull'entrata fondiaria, e sui feudi alle Provincie Veneto e Mantovana, e soppressione delle imposte equivalenti.

Tenuta del 19 Gennaio
1867.

Sono presenti gli Onorevoli Man-
rognato, presidente, Bassi, Breda,
Stampertico, Majorana, Calata-
bianco, Sismont, Doda, Federico,
Varre, e Negrotto Segretari.

Il presidente invita i signori
commissari del 6° e del 9° Of-
ficio ad esporre il mandato
che si ebbero dal loro rispettivo
ufficio, non estendesi trovati
presenti alla prima seduta
della Commissione.

L'on. Sismont Doda dice, a nome
dell'ufficio 9°, avere il medesi-
mo risente contemporaneamente
le due leggi, cioè, quella relativa
alla perequazione fondiaria
da estendersi alle provincie Ve-
neta e Mantovana, e quella
della ricchezza mobile remanda-
ta al nostro esame. Cede che
per ragioni d'opportunità quantodalla

legge della perequazione fondiaria
sgravata della imposta del 35%
si dia effetto non dal 1° d'agosto
corrente anno, ma dal 1° Gennaio,
debba pure alla stessa epoca man-
darsi in vigore quella sulla ries-
cheggi mobile salvo i debiti
compensi tenuti conto delle impo-
ste da quelle provincie pagate
a seconda delle imposte fin qui
vige. accetti del resto
~~discussione~~ della legge ora in
discussione colla riserva, debba
nel più breve termine possibile
più equamente modificarsi.
Per mandato dell'ufficio 6° l'on.
Varri, dopo aver accennato esse
le due leggi succitate discusse
temporaneamente, osserva dover
le medesime attuare dal 1°
Gennaio 1867, se in nome della
giustizia si applicano le impo-
ste. Passa l'on. presidente
la parola all'on. Majora
Calatabiano il quale giustifica
il motivo per cui il 4° ufficio

Al Ministro

ha veduto dover far la reciprocità
dell' ^{imposta di cui al 20% della rendita} ~~4% della legge~~ ^{di cui al 20% della rendita}
respinse unanime perché il
4% sull' entrata fondiaria mentre
non darebbe al momento alcun utile
alle finanze dello stato, chiedono
così che la legge debba andare in
vigore soltanto per il 2° semestre
dell' anno corrente, si tenterebbe
dar vita ad una imposta nuova,
e non già di estendere alle Provin-
-cie Venete e Mantovana una
tassa che già esiste nelle altre
parti del Regno. Infatti, egli
dice, il 4% sulla entrata fondiaria
ha sostituito per il 2° semestre del
1866 il decimo di guerra stato
soppresso colla legge di provve-
-dimenti finanziari, e ciò a mo-
-do di transazione. Nella scarpa
Dicembre poi quando dal Minis-
-tro delle finanze è stata presenta-
-ta la legge dei bilanci provvista
-ri, tentò in quella il Ministro
delle finanze di applicare per tutto
il 1867 l' imposta del 4% sull' en-
-trata fondiaria, ma la Camera
ben lungi dal concederglielo si limitò
-to ad acconsentire potesse tale
imposta riscuotersi per solo 1° bi-
-mestri di quest' anno in modo

A quando si rifletta

Immeramente

affatto provvisorio, e lasciando la
questione impregudicata. Ma
= va come il consolidamento dell'im-
posta fondiaria potrà darsi una
vera spogliazione tanto più
che ammesso il principio non
si saprebbe fino a qual punto
un tal genere d'imposta po-
rebbe essere aumentata, e che
se il ministro ha avuto il cora-
= gio di riproporre in occasione di
questa legge finanziaria, tale
imposta e debito della communi-
= ne, anche in omaggio del recen-
vato del Parlamento, di respingerla.
Occorrendo quindi la parola al
deputato Negrotti il quale addi-
= cendosi alle idee svolte dall'
Majorana sostiene della essere la
legge emendata o respinta. An-
= te coll'on. Majorana che il siste-
= ma del consolidamento che dal
Ministro di Agricoltura si vuol intrin-
= dere in Italia sarebbe rovinoso per
proprietà. Quando si vuole adottare
il sistema tributario inglese, egli
dice, che non si può consolidare

al posto faese in tal caso, non
lo si dovrebbe fare, impostando
non una sol parte, ma nel suo
complesso dovrebbe attuarsi. Su-
fatto, in Inghilterra ove l'im-
posta della ricchezza mobile
è estesa anche alla rendita fonda-
ria, l'imposta fondiaria è
bassissima tanto che non si ve-
pone alla nostra parte il con-
fronto. Ma quando il sistema
previsto del sig. Scialoja dov-
rà attuarsi, e quindi ogni sorta
di reddito essere imposto, non che
limitarsi a mettere un doppi-
tasso, salme con ~~altra~~ denomi-
nazione diversa, sulla proprietà
fundiaria sarebbe molto più giusto
e verrebbe di logica conseguenza
variosa imposta anche la rendita
pubblica. Del resto non trattati
già di attendere alle Provincie
Venete e mantovana un'im-
posta, ma bensì di imporre una
nuova che nelle altre parti d'I-
talia non sussiste, se non che,
per un solo trimestre, ed in
modo affatto provvisorio. Con-
chiuderò col pregare la Commissione

Nell'imposta di cui al n.º 2 della
relazione che precede la legge

a voler respingere ~~la~~ ^{la} legge
legge in discussione, cariche, o il
Ministro ~~accetta~~ la nostra pro-
-posta e sarà eliminato il peri-
-colo del consolidamento, o vada
la combattera, ed in tal caso la
Camera sarà la sua definitiva
sentenza in affare di tanto im-
-portante per la proprietà fondiaria.
Ma poi la parola l'on. Lampugnani
-tro il quale osserva che sebbene
la legge abbozzata di riforma
pur tuttavia non crede ora dare
il momento di farlo, trattandosi
ora di leggi di unificazione
quindi dell'essere estese al
Veneto e Mantova tali egua-
-li si ritengono nelle altre parti
del Regno. Sostiene che la
legge debba avere effetto dal
1.º Gennaio corrente anno, come
pure per ragioni di giustizia
e di equità al 1.º Gennaio
dovrà pure andare in vigore
quella sulla perequazione fra

Diario, ed infatti cinque Uffici
operarono in questa guida co-
-munemente per le due leggi già
-della Commissione e d'aver loro
il mandato di far valere in
Commissione la giustizia di
mandare contemporaneamente
ad effetto dal 1° Gennaio 1867
le due leggi; ~~talvolta~~
-beninteso i dovuti compensi
da farsi successivamente per
le ~~imposte~~ che già fossero state
sborstate. (Del resto egli inf

Il principio si unisce ai propinanti. ~~collo~~
-intende che al Veneto ^{devo} ~~cap.~~
-plicata le imposte che sono
in vigore nelle altre parti
d'Italia.

L'on. ~~Nardi~~ ~~Orlando~~ che il Minis-
-tro ha presentato alla Camera
questo progetto di legge in
data 21 Dicembre 1866. La
modificazione che il Parlamen-
-to ha creduto d'introdurre all'
-tra legge dei bilanci provisio-
-ria ha cambiate le circostanze
per modo che mentre l'imposta

del 4% sull'entrata fondiaria
sperava il ministro sarebbe
stato ammesso per tutto il
1867, lo fu solo in modo pro-
visorio per un trimestre, quindi
dovendo le provincie Veneto
seguire la sorte delle altre
provincie d'Italia, alle altre
si paraggino. Egli riserverebbe
la questione del consolidamen-
to all'epoca della discussione
generale del bilancio; ed ammette
che colla presente legge dei
bilanci provvisori la questione
è rimasta impregiudicata,
ovvero vorrebbe che di ciò si
facesse menzione nella rela-
zione, che da noi sarà presen-
tata alla Camera.
L'on. Breda conviene nelle idee
presentate contro l'imposta sull'entrata
fondiaria. Ammette coll'on. Lau-
fertico essere questa una legge
d'impiegazione, che preoccupa
di non sapere quale imposta si

potrebbe sostituire a quella del
4% sull'entrate fondiaria, ma
adattando, egli dice, se tale impos-
ta non ~~esiste~~ in uso. Defini-
tivo per le altre provincie
d'Italia perche con questa
legge dovrebbe applicarsi al
Veneto? . Crede sarebbe miglior
partito di mandare ed effetto
per ora la legge sulla peregrina-
zione fondiaria, e sospenderci
questa avato riguardo che nel
Veneto tengon luogo di questa
le imposte multiple. Chiede
in fine vogliamo ~~fare~~ le
opportune correzioni nelle
date delle leggi e decreti citati
~~in~~ questa legge che sono
sbagliate.

Si onⁿⁱ Majorana e Negrotto insis-
tono nella loro proposta dicono
che la condizione generale del
paese merita qualche riguardo,
e mentre si aderiscono all'idea di
collo i quali vorrebbero dare
effetto a questa legge il
1^o Gennaio 1867 pregano i

loro colleghi a non voler accettare
l'imposta del 4% sull'entrata
fondiaria, imposta nuova, e già
veterina. Il Deputato Regatta
fu plauso ai suoi colleghi della
Venezia per l'abnegazione che
dimostrano, ma non può a
meno di far loro osservare che
in questa questione non trattasi
beni già di paraggiare le provin-
cie Venete alle altre d'Italia
ma bensì di applicar loro una
nuova imposta per estenderla
poscia con gravissimo danno
comune alle altre provincie
~~italiane~~, è una questione di
principio che è d'uopo risolvere
e spera che tutti suoi colleghi
unitamente unanimi il faro sotto
al voto.

L'Or. è desideroso di dichiarare
aver avuto mandato di procedura
dice che qui trattasi di una que-
stione di fatto, o s'intende applicar
la legge pel 3^o trimestre di
quest'anno o in tal caso

Devesi respingere l'imposta del
4% sull'entrata fondiaria pe-
= rocche questa non esiste in
modo definitivo nelle altre
provincie, ovvero, vuolsi alla
legge dare effetto dal 1° gene-
= raio ed in tal caso potrebbe
accettarsi l'imposta fondiaria
del 4% pel solo 1° trimestre
di quest'anno, pero' non dis-
= sente a che si respinga quan-
do dicasi nella relazione che
la Venezia si adattera sempre
di buon grado a sopportare
tutte quelle imposte che
dal Parlamento si credera neces-
sario di applicare alle altre
provincie del Regno.

Fattesi ancora alcune osservazioni
dall'On. Breda, onde vogliasi
aver presente di comprendere ~~talora~~
~~imposte~~ da sopprimersi anche
quella del 7% sulla vendita
pubblica o Coupons, e degli
On. Camparini, Vacri, e Sisimith Boda nel

in questa legge di estinzione al Veneto della ricchezza mobile.

Il deputato Negrotto propone di farsi alla nomina del Relatore, la commissione a voti pari essendo otto i votanti. Delibera debba nominarsi il Relatore in altra seduta.

senza di aderire a che venga respinta l'imposta del 4% sulla fondiaria, si chiede dal l'on^o Scismiti. Dopo la chiusura della discussione generale, che è approvata, si mette ai voti dall'on^o presidente, se voglia respingere l'imposta del 4% sull'entrata fondiaria da commissione unanimemente a tale imposta respinge. Si pone poi ai voti se voglia si accetti la legge così modificata, e dal l'esi effetto dal 1^o Gennaio 1868; ed unanime mente si approva che la legge così modificata debba andare in vigore col 1^o Gennaio del corrente anno. Dal che si è redatto il presente verbale che approvato si sottoscrive.

Negrotto Segret^o

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**BOSI, BREDÀ, LAMPERTICO, MAIORANA-CALATABIANO,
MAUROGONATO, VARÈ, VILLA TOMMASO, NEGROTTO, SEISMIT-
DODA FEDERICO**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle **finanze**

nella tornata del 21 dicembre 1866

**Estensione delle imposte sulla ricchezza mobile, sull'en-
trata fondiaria e sui fabbricati alle provincie Venete e
Mantovana, e soppressione delle imposte equivalenti.**

Tornata del 29 gennaio 1867

SIGNORI! — L'onorevole ministro delle **finanze**, presentando, contemporaneamente al progetto in esame, quello della unificazione dell'imposta fondiaria nelle provincie venete e mantovana, mirava in una volta a un fine di giustizia e di finanza.

La Commissione, come tutti gli uffizi, in vista della intima connessione di quei progetti, comechè siasi circoscritta allo studio del proprio, non ha però tralasciato di tenere presente anco l'altro. E dirò che uffizi e Commissione sono convenuti nel concetto di giustizia e d'opportunità dell'estensione alle provincie venete e mantovana delle imposte che pesano attualmente sulle altre provincie del regno, e dell'abolizione delle imposte che sarebbero equivalenti. Ciò però non ha impedito che più uffizi facessero voti per un più felice assetto delle imposte così pel bene delle provincie che ne sono state e sono gravate, come per quello delle altre che sono in punto di subirne pure il peso. Anzi uno de' commissari, a mandato del suo ufficio,

avrebbe pur proposto la sospensione dell'esame del progetto, finchè non si fosse per l'Italia tutta migliorata la legislazione finanziaria quanto alle imposte dirette.

Ciò non pertanto la Commissione, senza pregiudicare la questione sul possibile miglioramento delle imposte esistenti, ha adottato con unanimità e in massima il principio dell'estensione come omaggio all'idea della unificazione, ed ha inteso a limitare e regolare l'applicazione al modo che io vi esporrò.

Il ministro delle finanze avrebbe proposto che l'unificazione dell'imposta fondiaria e l'estensione delle imposte nuove si avessero avuto effetto dalla seconda metà del presente anno.

La Commissione, fatta certa che con la proposta dell'altra Commissione, si sarebbe invocato il beneficio dell'unificazione fondiaria a far tempo dal 1° gennaio di quest'anno, si preoccupò degl'inconvenienti che ne sarebbero seguiti se l'estensione delle nuove imposte si fosse compiuta nel secondo semestre dell'anno, siccome è previsto nel progetto ministeriale. E però, riflettendo che se per esigenze di assoluta giustizia, nulla eravi a replicare contro la modificazione cui accenna l'altra Commissione, per dovere poi di giustizia distributiva nel Veneto e Mantovano, nelle relazioni alle varie classi di quei contribuenti, e nelle relazioni di tutti questi al resto d'Italia, le nuove imposte si potevano e dovevano applicare anche dal 1° gennaio, con quei temperamenti di che si sarebbe discusso in ordine all'articolo terzo.

E la Commissione, interprete del concorde intendimento degli uffizi, venne in quella sentenza.

Quanto alle imposte enumerate nel primo articolo, la Commissione fu unanime, come l'erano stati gli uffizi, nell'ammettere la pronta estensione della tassa sui redditi di ricchezza mobile, secondo la legge del 14 luglio 1864, n° 1830, e, nella parte che vi si riferisce, secondo il decreto del 28 giugno 1866, n° 3023, fu unanime nell'ammettere l'estensione della legge del 26 gennaio 1865, n° 2139, per l'unificazione dell'imposta dei fabbricati, l'estensione della legge dell'11 marzo 1865, n° 2276, che determina l'aliquota dell'imposta stessa, e del regio decreto 28 giugno 1866, n° 3022, che stabilì un'imposta sulle vetture e sui domestici. Ma devo soggiugnere che la Commissione fu pure unanime nel non accettare l'idea dell'estensione alle nuove provincie, della tassa sull'entrata fondiaria, onde nel decreto suaccennato 28 giugno 1866, n° 3023. Ed ecco vene le ragioni.

In primo luogo sarebbe a ritenere che nemmeno l'onorevole ministro si dovrebbe supporre che insistesse

nell'idea della pretesa *estensione*. Stando a' termini del suo progetto, non essendovi alcuna legge che imponga sul resto d'Italia, dal luglio in poi, la tassa del 4 per cento sull'entrata, non vi sarebbe luogo a potersene volere l'estensione; si potrebbe far proposta di una legge comune per l'Italia, compreso il Veneto e Mantovano, non si potrebbe a queste provincie estendere ciò che non esiste nel resto d'Italia.

Di fatti, è giusto si noti che dopo i discorsi dell'onorevole ministro Scialoja, pronunciati nelle sedute della Camera del 22 gennaio e 22 febbraio dell'anno scorso, dopo le proposte della Commissione pei *provvedimenti finanziari*, e i caldi dibattimenti che ne seguirono nel maggio 1866 in ordine all'articolo 14 di quei *provvedimenti*, venne fuori la legge, sotto forma di regio decreto, del 28 giugno 1866, n° 3023, con che si fissò l'indole e il limite dell'imposta sull'entrata fondiaria, in questi termini:

« Art. 14. Pel secondo semestre dell'anno 1866 non sarà applicato il decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati, ma in sua vece sarà imposta una tassa straordinaria sull'entrata fondiaria nel modo seguente :

« I proprietari dei beni stabili, rustici ed urbani dichiareranno la entrata netta dei loro stabili; la entrata sarà dichiarata dove sono situati i beni, e sarà accertata nelle forme e coi metodi stabiliti per i redditi della ricchezza mobile.

« Si terrà conto in deduzione:

« 1° Dei debiti ipotecari, chirografari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo;

« 2° Della tassa fondiaria, e della sovratassa provinciale e comunale.

« Sul residuo il proprietario pagherà il 4 per cento all'anno. »

Col dicembre scorso, dunque, giuridicamente cessò quell'imposta straordinaria. Però, prima che fosse venuto il corrente anno finanziario, non essendosi discusso il bilancio, il ministro delle finanze chiedeva con l'articolo secondo del suo progetto di legge per l'esercizio provvisorio, l'abilitazione a continuare pel 1867 la percezione delle imposte che andavano a cessare col 1866; e allora negli uffici, e quindi nella Commissione, fu proposto concordemente, annuente il ministro, che l'articolo secondo del progetto si sopprimesse, estendendo bensì la percezione in modo provvisorio e pel solo trimestre, anche alle imposte che cessavano col dicembre 1866. Uniformemente votò la Camera e il Senato; e così modificata, divenne legge la proposta del l'esercizio provvisorio.

Ma l'indole transitoria di quella legge, la sua limitazione al primo trimestre, la complessività delle materie che riguarda, non permettono se ne inferisca che siasi menomamente accennato a intendimento di conservare più oltre, e senza altre leggi novelle, le imposte che dovevano cessare col 1866. Dirò anzi che chiarimenta i motivi pe' quali fu aspramente combattuto l'articolo 2 del progetto dell'esercizio provvisorio, non riguarderà come l'ultimo e il meno efficace il motivo di evitare che s'immutasse l'indole temporanea e straordinaria della tassa sull'entrata fondiaria.

Posto tutto ciò, non sarebbe in alcun modo accettabile l'idea dell'estensione alle nuove provincie d'un'imposta che niuna legge riconosce per l'avvenire nelle antiche. E però riesce facile l'osservare che l'onorevole ministro, proponendo nel 21 dicembre la suaccennata estensione, doveva avere in mira che il Parlamento avrebbe accolta l'idea della percezione, pel 1867, delle imposte del 1866; dimodochè, essendovi pur compresa la tassa sull'entrata fondiaria, poteva bene impegnarsi l'esame se ancor questa dovesse ora estendersi al Veneto e al Mantovano. Ma, svanita cotale ipotesi, manca oggi qualunque appoggio di diritto a una pretesa d'estensione.

Senonchè vuolsi riflettere che la Commissione, avendo proposto l'esercizio delle nuove imposte, per la Venezia e Mantova, dal primo gennaio, anzichè dal luglio, potrebbe riprendere forza d'opportunità e di diritto, l'intendimento ministeriale. In fatto, accettandosi l'unificazione fondiaria, senza la totalità delle richieste novelle imposte, la finanza non si avrebbe forse tutta l'entrata che ha prevista il ministro secondo le sue proposte; e le nuove provincie, pel primo trimestre, godrebbero, direi quasi, un privilegio in riguardo alle antiche.

Ma anche su quel terreno le conclusioni della Commissione non sono dubbie, e potranno ben meritare l'accoglienza della Camera. E pria di tutto mi corre debito constatare che gli uffici e la Commissione respingono concordi ogni idea di favore, di privilegio pel Veneto e Mantovano; e con tanta maggior forza io affermo ciò, in quanto sono stato testimone della piena abnegazione degli onorevoli deputati delle nuove provincie, de'quali pur consta la maggioranza della Commissione. Alla Venezia e a Mantova si applicheranno tutte le tasse del resto d'Italia, comè si conferiranno tutti i benefizi dell'unificazione dovunque e' sieno. Ma la questione che ci occupa è di ben altra portata del semplice tornaconto finanziario che si crederebbe forse d'assequire creando per tre mesi un'imposta di contestabile utilità; è questione vitale per le nuove provin-

cie, e indirettamente per le antiche; e la gravità è anche confermata da'vari concetti riferibili alla materia, dall'onorevole ministro delle finanze ripetuti nella sua ultima esposizione finanziaria.

Si tratta di proclamare, confermare, direi anzi concretare un principio altamente serio, da cui alcuni si sperano grandi vantaggi, e moltissimi temono grandissimi danni. Si tratta di fare ammettere, in una legge d'unificazione, il principio della distinzione del reddito territoriale dall'entrata fondiaria, non già per uno sterile valore teorico, ma per ricavarne la conseguenza che altra cosa sia l'imposta fondiaria, altra la tassa sull'entrata fondiaria: e non altra cosa in senso della quantità del valore tassabile, chè si capirebbe facilmente l'entrata comprendere la rendita e propriamente la netta, e non viceversa; ma bensì in quanto alla natura dei due supposti diversi redditi, di modo che la rendita dovrebbe subire una maniera di tassa indipendente da quella dell'entrata, e anche diversa nell'indole, nel modo d'accertamento e nella misura.

La Commissione, ispirata principalmente a considerazioni affatto pratiche, in vista delle condizioni della proprietà terriera e dell'agricoltura nelle relazioni al capitale e al lavoro, in vista delle condizioni attuali della rendita territoriale e de' profitti agrari in Italia, non sarebbe lontana dall'idea di respingere quelle distinzioni e quelle diverse maniere di tasse sopra la totalità netta del valore nell'entrata, e sopra la totalità lorda d'una parte, e spesso di tutto l'ammontare e d'identica materia del valore nella rendita.

La Commissione, dippiù, non sarebbe lontana dall'avvisarsi che in una legge di riordinamento dell'imposta mobiliare potrebbe farsi attenzione a che si corregga l'effetto dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1864, n° 1830, e si tolga così il motivo di richiedere sovente contro la proprietà e contro il capitale e il lavoro agricolo una tassa sull'entrata che sarebbe, ripeto, talvolta in tutto, spesso in gran parte la stessa tassa che pagasi come fondiaria, cioè sarebbe una doppia tassa. E pure, la Commissione qui si restringe a dire che ogni esame su quell'obbietto e in così larghe proporzioni, sarebbe, per lo meno, prematuro e inopportuno.

Ma, continuando l'analisi del soggetto nelle sue applicazioni speciali, soggiugnerò che la pretesa estensione non può avere luogo per questo primo trimestre, perchè non il ministro chiede l'esercizio delle nuove imposte pel primo gennaio, ma la Commissione; e questa non può comprendervi nè vi comprende la tassa sull'entrata.

Nessuno, che abbia la menoma cognizione della vita pratica dell'ordine economico e finanziario, potrà vedere proporzionati ai vantaggi d'un'imposta che debba vivere un trimestre gli inconvenienti del tempo, della spesa, del disturbo nell'ordine della proprietà, de' contratti che ne riguardano tutte e le singole funzioni, e nell'ordine degl'interessi in generale, gl'inconvenienti, dico, inseparabili dall'operazione delle denunce o delle consegne intorno alla produttività territoriale e agricola nelle nuove provincie.

Se la Camera consentì a quell'espedito per il regno d'Italia, lo fece principalmente perchè fu messo in prospettiva, nell'estrema angustia delle finanze e nelle esigenze della guerra, un prodotto netto pel 1866 di oltre 12 milioni e al di là del decimo di guerra che sopprimevasi. E se la Camera avesse saputo fin d'allora che il ministro se ne sarebbe valso per soli sei mesi, avrebbe forse apprezzato ancor meglio l'intento indiretto delle operazioni delle consegne, e, nel difetto d'un sicuro guadagno fiscale, avrebbe probabilmente respinto una misura che accolse dietro mille riserve e a non grande maggioranza.

Che si direbbe ora se la stessa legge volesse estendersi alle nuove provincie, e per avere esistenza certa di soli tre mesi?

Abbiamo di più: le proposte leggi non completano l'unificazione finanziaria del Veneto e Mantovano; parecchie altre vi si debbono rivedere e unificare; e in questo momento non si avrebbero tutt'i dati per potersi apprezzare con esattezza se vi sia equivalenza o no fra tutte le imposte unificate e non unificate, con quelle che propriamente dovrebbero gravare le nuove provincie.

E se si presenterà infine oltre dell'idea della giustizia assoluta su tutto il Veneto e il Mantovano, quella della giustizia relativa fra le varie classi di contribuenti colà, potrà osservarsi che, se un'imposta di entrata o d'altro nome dovrà sistemarsi in Italia, se una revisione dovrà apportarsi all'imposta mobiliare per modo da togliere ogni motivo di arrecare nuovi disturbi alla proprietà terriera, se la rigorosa giustizia richiederà l'estensione alla Venezia e a Mantova a far tempo da gennaio, nulla impedirà che si compia tale giustizia, e soprattutto non si opporrà quella nobile parte di rappresentanza che ne va più da vicino interessata. Ma un'intempestiva estensione che possa dar vita e sviluppo a un principio poco benefico, e d'una utilità finanziaria contestabilissima, nel nome e nell'interesse d'Italia tutta si deve evitare.

All'articolo 2 la Commissione non introduce altra

variante fuori di quella di dare effetto fin dal 1° gennaio alle disposizioni del regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023, relative alla facoltà data alle provincie e ai comuni di sovrimporre alle imposte dirette, e a' comuni di stabilire la tassa sul valore locativo.

Sull'articolo 3, accettandosi il concetto dell'abrogazione della tassa sulla rendita, e del contributo di arti e commercio, vigenti nel Veneto e Mantovano, se n'è dovuto pure anticipare l'effetto fino al 1° gennaio. Però, in vista dell'impossibilità d'un immediato e pronto coordinamento ed attuazione delle imposte di cui all'articolo 1°, si è soggiunto che le tasse abrogate continueranno, non di meno, ad essere percepite, essendo identica la materia, e in generale le persone che dovrebbero contribuire su' redditi di ricchezza mobile. D'altra parte, presumendosi diversa la misura, si è ammesso che, compiuti i ruoli dell'imposta su' redditi di ricchezza mobile, la percezione sarebbe fatta secondo l'ammontare de' medesimi, e frattanto sarebbe data ragione a compenso o a rimborso a pro de' contribuenti che avranno pagato le abolite imposte.

L'articolo 4 non riceve alcuna modificazione. La limitazione con che, in causa dell'esclusione della chiesta estensione della tassa sull'entrata fondiaria, veniva proposto l'articolo 1, opera di pieno diritto la inapplicabilità della parte del regio decreto 28 giugno 1866 che vi si riferisce.

Dopo ciò, o signori, non mi resta che a pregarvi perchè vogliate accogliere il progetto di legge con le modificazioni che vi ha apportato la Commissione.

MAIORANA CALATABIANO, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sono estese alle provincie venete ed a quella di Mantova con effetto dal primo luglio 1867 in poi:

a) Le imposte sui redditi di ricchezza mobile e la tassa sulla entrata fondiaria, secondo la legge del 14 luglio 1864, numero 1831, e secondo il decreto del 28 giugno 1866, numero 3023;

b) La legge del 26 gennaio 1865, n° 2136, per l'unificazione dell'imposta dei fabbricati, e quella dell'11 marzo 1865, n° 2272, che determina l'aliquota dell'imposta stessa, ed il regio decreto 28 giugno 1866, numero 3022, che stabilì un'imposta sulle vetture e sui domestici.

Art. 2.

Saranno pure applicate nel secondo semestre 1867 nelle provincie venete ed in quella di Mantova le disposizioni del regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023, relative alla facoltà data alle provincie ed ai comuni di sovrimporre alle imposte dirette, ed ai comuni di stabilire la tassa sul valore locativo.

Art. 3.

La tassa sulla rendita e il contributo d'arti e commercio vigenti in quelle provincie verranno contemporaneamente abrogati, e quindi saranno riscossi pel solo primo semestre del 1867.

Art. 4.

Al Governo del Re sono confermate le facoltà concessegli dalla legge 14 luglio 1864, numero 1830, e quelle concessegli dal regio decreto 28 giugno 1866.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Sono estese alle provincie venete e mantovana con effetto dal primo gennaio 1867 in poi:

a) L'imposta sui redditi di ricchezza mobile secondo la legge del 14 luglio 1864, n° 1830, e secondo il decreto del 28 giugno 1866, n° 3023;

b) La legge del 26 gennaio 1865, n° 2136, per l'unificazione dell'imposta dei fabbricati e quella dell'11 marzo 1865, n° 2276 che determina l'aliquota dell'imposta stessa, ed il regio decreto 28 giugno 1866, numero 3022 che stabilì un'imposta sulle vetture e sui domestici.

Art. 2.

Saranno pure applicate con effetto dal primo gennaio 1867, ecc. *(come nel controscritto articolo)*.

Art. 3.

La tassa sulla rendita e il contributo di arti e commercio vigenti in quelle provincie sono abrogati. Essi, però, continueranno a essere provvisoriamente riscossi, finchè non sieno formati i ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile; dopo di che saranno conguagliati i pagamenti antecedenti con le somme dovute secondo i ruoli suaccennati.

Art. 4.

Identico.